



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 27/02/2018

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ED AL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. PER L' ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. cinque all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 6 del 27/02/2018

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ED AL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. PER L' ANNO 2018.

Illustra il punto in approvazione l'assessore al bilancio Bortolotti Pietro ,ricordando che non sono modificate le tariffe e la soglia di esenzione dall'addizionale Irpef è la medesima ,pari a € 15.000,00, come deliberata lo scorso anno.

Il consigliere Barilli circa l'impiego della tasi ,dice che vi è una riduzione importante sulla spesa per la segnaletica e per il verde pubblico ,a differenza di quanto previsto lo scorso anno.

L'assessore al bilancio precisa che vi sarà un investimento importante sul verde pubblico ,per cui si è ritenuto di destinare la tasi per altre spese ; ricorda che comunque la tasi ricopre solo in parte certi servizi ,il resto è coperto dalle entrate complessive del bilancio .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria 2007):

- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017, il quale differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che modifica l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), già modificato dall'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232(Legge di Bilancio 2017), estendendo anche all'anno 2018 il divieto, già previsto per gli anni 2016 e 2017,di incrementare i tributi e le addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che, ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1, comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali;

Visto il D. Lgs 360/1998 con cui è stata istituita un'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 3 ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- l'articolo 1, comma 3-bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2018, come già avvenuto per gli anni 2016 e 2017, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nonché le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle relative deliberazioni di approvazione assunte per l'anno 2015, ed in particolare:

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/07/2015, con la quale è stata determinata l'aliquota e gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esenzione fino ad €uro 15.000,00 di reddito imponibile;

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU);

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che:

- il gettito della TASI iscritto nei documenti di previsione 2018/2020 è stato stimato sulla base dell'analisi dell'andamento del gettito 2017;

- con riferimento all'anno 2018, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Dosolo, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito indicati:

Illuminazione Pubblica €. 80.500,00;

Sgombero neve €. 10.000,00;

Manutenzione impianti illuminazione pubblica €. 20.000,00;
Manutenzione ordinaria strade segnaletica €. 105.487,00;
Manutenzione verde pubblico €. 15.000,00;
Servizio di polizia locale €. 32.425,00;
Servizio di anagrafe e stato civile €. 66.150,00;
per un totale di €. 329.562,00

e che quindi, tenendo conto del gettito TASI, stimato in Euro 170.000,00, la percentuale di copertura dei servizi indivisibili è del 51,58%;

Visto il D.lgs. 267/2000, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti n.9 favorevoli – n.2 astenuti (Barilli e Novellini) espressi in forma palese da n.11 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) di confermare anche per l'anno 2018, come già avvenuto per gli anni 2016 e 2017, le aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU), al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nonché le aliquote, gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle relative deliberazioni di approvazione assunte per l'anno 2015, ed in particolare:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/07/2015, con la quale è stata determinata l'aliquota e gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esenzione fino ad Euro 15.000,00 di reddito imponibile;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU);

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06/07/2015, relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

2) di dare atto che tali deliberazioni sono pienamente efficaci ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e valgono per l'applicazione dei tributi di cui trattano per l'anno 2018;

3) di dare atto che il gettito TASI, inserito in bilancio pari ad Euro 170.000,00, consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in premessa pari al 51,58%;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'art 13, comma-13 bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011, e dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;

5) Di dichiarare con votazione separata, n.9 favorevoli – n. astenuti (Barilli e Novellini) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000,per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA